

ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA

del Comune di Reggio Emilia

Contratto per la gestione del Servizio Estivo presso il Nido scuola Airone/Andersen e il nido scuola Haiku

Il giorno, con la presente privata scrittura da valersi ad ogni effetto di legge tra il Direttore Nando Rinaldi ed il procuratore speciale della **COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS S.C.**, con sede in via A. Gramsci, 54/S, 42124 Reggio nell'Emilia (RE), C.F. e Partita IVA: 01164310359:, si sottoscrive il presente contratto relativo alla gestione del nido Airone e del nido Linus per l'affidamento di un servizio estivo per l'infanzia per bambini dai 10/14 mesi ai 6 anni, periodo 05.07.2021 – 30.07.2021.

Art. 1 – Oggetto e periodo

Il presente contratto ha per oggetto la gestione di un servizio estivo per l'infanzia per n. 70 bambini di nido e 75 bambini di scuola nel nido/scuola Airone/Andersen di via Ortolane 5/a e **40** bambini di nido e 25 bambini nel nido/scuola Haiku in Via Brigata Reggio, 29, secondo le modalità stabilite nei contratti principali e con le specifiche di cui al presente contratto per un importo complessivo pari a **€ 91.387,81 (iva esclusa)** con decorrenza 05.07.2021 – 30.07.2021.

Art. 2 – Modalità di svolgimento del servizio

1 - Ubicazione e capienza dei locali

L'Ente Gestore deve organizzare il servizio rivolto a bambini in età compresa fra 10 mesi e 6 anni, presso il nido/scuola Airone/Andersen (**75** bambini nella scuola e **70** bambini nel nido) e di età compresa fra 14 mesi e 6 anni presso il nido scuola Haiku (40 bambini nel nido e **25** bambini nella scuola) già adeguatamente predisposti ed attrezzati.

La Ditta _____

_____ lì _____

2 - Orari e calendario scolastico

I servizi dovranno seguire i seguenti orari:

- a) L'orario giornaliero non sarà inferiore a n. 8 ore e 30 minuti (dalle 7,30 alle 16 dal lunedì al venerdì).
- b) Eventuali servizi aggiuntivi saranno concordati direttamente tra le famiglie utenti e l'Ente Gestore e non rientreranno nel presente rapporto contrattuale.

3 - Personale e gestione sociale

- 1) L'Ente Gestore dovrà garantire un rapporto educatore – bambino rispettoso delle esigenze dei bambini e del servizio, che sia coerente con le normative regionali e nazionali; nello specifico, visto il particolare periodo di emergenza epidemiologica, occorre fare riferimento al Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna Num. 83 del 24/05/2021 *“Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19. Linee guida centri estivi”*.

Deve essere inoltre garantito:

- a) L'utilizzo di personale educativo ed ausiliario in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti norme.
- b) Per il personale dipendente deve essere garantito il rispetto delle norme contrattuali e della legislazione vigente in materia di rapporti di lavoro trattamento economico, normativo, previdenziale.
- c) Le vertenze sindacali del personale dipendente devono avvenire nel rispetto della legge sul diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e comunque nulla è dovuto all'Ente Gestore per la mancata prestazione, qualunque ne sia motivo.
- d) All'inizio del servizio deve essere inviato all'Istituzione l'elenco nominativo del personale educatore ed ausiliario con le specifiche mansioni e titoli.
- e) L'Ente Gestore si avvale di un supporto di coordinamento pedagogico che mantenga un costante rapporto di collaborazione con l'equipe pedagogica dell'Istituzione.

La Ditta _____

_____ li _____

4 - Modalità di ammissione e frequenza dei bambini

- a) L'ammissione dei bambini avverrà su designazione dell'Ente gestore in base alla graduatoria dei richiedenti;
- b) le tariffe per la frequenza mensile sono quelle applicate nell'ultimo mese fatturato dell'anno scolastico in corso, aumentate del 10%.

5 - Obblighi dell'Istituzione

Oltre a quanto stabilito in altri articoli, l'Istituzione si impegna a:

a) Provvedere a versare, per il mese in oggetto, il corrispettivo mese/bambino per la gestione del nido scuola Aiorne/Andersen e precisamente:

- Euro 176,71 (IVA esclusa) per ogni bambino frequentante la scuola
- Euro 366,53 (IVA esclusa) per ogni bambino frequentante il nido.

e del nido scuola Haiku e precisamente:

- Euro 176,71 (IVA esclusa) per ogni bambino frequentante la scuola
- Euro 373,83 (IVA esclusa) per ogni bambino frequentante il nido.

b) provvedere ad integrare la quota di retta per le famiglie collocate nelle fasce inferiori alla massima garantendo all'Ente gestore un introito di €. 361,00 (IVA compresa se dovuta), per ogni bimbo di Nido e € 210,00 (IVA compresa se dovuta) per ogni bambino di scuola:-

b) garantire, per quanto riguarda i bambini diversamente abili frequentanti, la copertura del costo dell'insegnante di sostegno secondo una valutazione del bisogno effettuata dall'equipe pedagogica dell'Istituzione al fine di evitare situazioni educative fortemente complesse o potenzialmente discriminanti. In particolare verranno verificate le domande pervenute da parte del coordinamento pedagogico in sinergia con le pedagogiste delle cooperative, prima di predisporre le graduatorie per valutare le necessità del sostegno e la sostenibilità finanziaria. Il prezzo della prestazione è definito sulla base delle tabelle ministeriali di categoria (anno 2019) relative al costo del lavoro nel settore socio-sanitario, assistenziale educativo (euro 21,84 orarie oltre a IVA se dovuta). Su un bambino frequentante a tempo pieno verranno riconosciute economicamente dall'Istituzione un massimo di 6 ore

giornaliere, mentre per i bambini frequentanti il part time si riconosceranno un massimo di 4 ore al giorno.

c) effettuare, una volta ricevuta la fattura mensile, relativa ad ogni servizio, entro il termine di 30 giorni gli adempimenti volti ad accertare la regolarità della documentazione presentata e provvede nei successivi 30 giorni alla liquidazione del compenso. La completezza dei dati sarà considerata condizione necessaria per procedere alla liquidazione dei corrispettivi.

d) Mettere a disposizione i locali e gli arredi necessari al funzionamento della struttura sita in via delle Ortolane 5/a-b (nido Airone) e Via Brigata Reggio 29 (nido-scuola Haiku).

e) Mettere a disposizione i locali e concedere in uso le attrezzature e gli arredi necessari al funzionamento della scuola dell'infanzia Andersen, nonché attrezzature informatiche (se richieste dalla cooperativa) meglio precisate nelle accordi specifici, della già citata scuola Andersen.

6 - Obblighi dell' Ente Gestore

Oltre a quanto stabilito in altri articoli, l'Ente Gestore si impegna a:

- a) predisporre una relazione sull'attività complessiva svolta, i risultati conseguiti, nonché sugli effettivi costi d'impresa derivanti dagli oneri contrattuali e contributivi, di gestione e organizzazione, relativamente all'attività oggetto del presente contratto;
- b) Inviare, a conclusione del servizio, l'elenco dei bambini iscritti e frequentanti ai fini del conteggio del corrispettivo e relativa fattura riportante il codice CIG del presente contratto.
- c) garantire il rispetto delle tabelle dietetiche qualitative e quantitative, applicate nelle strutture comunali, in accordo con le autorità sanitarie, nonché delle norme igienico-sanitario previste dalla normativa vigente e dalle disposizioni delle competenti autorità sanitarie (con particolare riguardo alle normative legate alla pandemia Covid-19).
- d) assumere ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione delle sezioni di nido e scuola dell'infanzia in oggetto sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico, igienico-sanitario, organizzativo e provvedere ad idonee coperture assicurative relative alla responsabilità civile per danni a persone o a cose conseguenti allo svolgimento del servizio, al rischio di infortunio subito dagli operatori e per la responsabilità civile verso terzi per danni causati dagli stessi

operatori nello svolgimento dell'attività, nonché a beneficio degli utenti contro il rischio di infortunio e di responsabilità civile verso terzi.

- e) ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della legge 136/2010 e successive modifiche e integrazioni, l'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente atto aggiuntivo, secondo la disciplina contenuta nella legge ora richiamata. L'inadempienza di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente atto aggiuntivo, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile;

Art. 3 – Verifiche e controlli dell'Amministrazione Comunale

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto in ogni momento di accedere ai locali destinati ai nidi ed alle scuole al fine di operare le opportune verifiche sul rispetto dei punti concordati con particolare riferimento alla qualità dei servizi prestati e alla migliore utilizzazione delle risorse e si riserva inoltre la facoltà di avere contatti e rapporti diretti con le famiglie utenti del servizio.

All'Amministrazione Comunale deve essere permessa la visione dei libri paga e di ogni altra documentazione inerente ai rapporti contrattuali con dipendenti e/o soci impegnati nei servizi di cui al presente atto.

Le verifiche sono effettuate alla presenza dei responsabili dell'Ente Gestore e le relative valutazioni conclusive sono espresse per iscritto e comunicate all'Ente Gestore stesso.

Art. 4 – Durata e condizioni

a) Il presente contratto ha durata **05.07.2021 – 30.07.2021**.

b) Eventuali inadempimenti al presente contratto devono essere contestati per iscritto, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione.

Le parti hanno facoltà di avviare la procedura per la risoluzione del presente atto aggiuntivo:

- per inosservanza della vigente normativa
- a seguito di reiterate e notificate inadempienze agli obblighi assunti con il presente atto aggiuntivo.

La Ditta _____

_____ li _____

Art. 5 – Sicurezza

- a) L'Ente Gestore dovrà conformarsi al "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto in 14 Marzo 2020 ed integrato in data 24 Marzo 2020, alle successive modifiche ed integrazioni dello stesso nonché alle disposizioni delle Autorità sanitarie.
- b) L'Ente Gestore dovrà inoltre conformarsi al "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro" del 6 aprile 2021, che rinnova i precedenti accordi su invito del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, promuovendo un nuovo confronto tra le Parti sociali, in attuazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020.
- c) L'Ente Gestore dovrà garantire la fornitura adeguata di dispositivi di protezione individuale (DPI) agli operatori garantendo la formazione in merito al loro utilizzo corretto;
- d) L'Ente Gestore dovrà presentare a tal fine entro 10 giorni dalla sottoscrizione un piano di sicurezza sottoscritto con tutte le misure predisposte al fine di tutelare la sicurezza di utenti ed operatori e con una valutazione del rischio nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e delle circolari del Ministero della Salute; il piano dovrà essere aggiornato in caso di modifiche o integrazione delle disposizioni in materia.
- e) Qualora L'Ente Gestore non fosse in grado di rispettare tali disposizioni o di garantire la tutela della salute anche tramite gli opportuni dispositivi di sicurezza dovrà essere immediatamente sospeso il servizio e data comunicazione al Comune ed agli utenti

Art. 6 – Subappalto

Il subappalto è ammesso ai sensi dell'art. 105 D. Lgs 50/2016, previa autorizzazione della stazione appaltante.

Art. 7 – Penali

In caso di ritardo nell'avvio del servizio o di mancata erogazione dello stesso l'Amministrazione ha facoltà di applicare una penale per ogni giornata di mancato servizio pari all'1% dell'importo contrattuale fatta salva l'azione di risarcimento dei danni.

Art. 8 – Trattamento dei dati personali

Il Comune di Reggio Emilia è Titolare del trattamento dei dati personali che detiene in ragione delle funzioni istituzionali svolte in esecuzione del presente capitolato speciale – progetto esecutivo.

L'Appaltatore si configurerà quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'Art.28 del Regolamento europeo 679/2016. La designazione a Responsabile del trattamento, comprensiva dei contenuti indicati dall'articolo 28 del Regolamento europeo 679/2016, sarà definita in sede contrattuale.

Il Titolare del trattamento dei dati personali ha sede a Reggio Emilia, Piazza Prampolini n° 1, cap 42121, Tel. 0522/456111, mail: privacy@comune.re.it, pec: comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it

Il Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Reggio Emilia ha sede a Reggio Emilia, Piazza Prampolini n°1, cap 42121 ed è contattabile al seguente indirizzo mail: dpo@comune.re.it

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile della presente procedura e comunque in ottemperanza degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679.

Art. 9 – Variazioni

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non preventivamente disposta ed approvata dalla Stazione Appaltante..

In corso di esecuzione dell'appalto, a seguito di sopravvenute esigenze, è possibile dar corso ad estensioni o contrazioni del contratto nei limiti di 1/5 dell'importo complessivo del contratto. In tal senso l'appaltatore è obbligato ad accogliere favorevolmente quanto richiesto applicando i prezzi di aggiudicazione del presente appalto. L'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia si riserva, altresì, la facoltà di applicare l'art. 106 del Codice dei contratti pubblici,

Art. 10 – Foro Competente

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale– progetto esecutivo si considerano applicabili le norme vigenti in materia. Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, non componibili bonariamente, saranno devolute alla competenza esclusiva del foro di Reggio Emilia. Rimane espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Per Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia
Il Direttore

Per Cooperativa COOPSELIOS
Il Legale Rappresentante

